



**COBAS - Comitati di Base della Scuola**  
viale Manzoni, 55 - 00185 Roma – 06 70452452 - www.cobas-scuola.it

Al Ministro dell'Istruzione

ai/le Direttori/rici degli Uffici Scolastici Regionali

e ai/alle Dirigenti scolastici/he delle Istituzioni scolastiche

LORO SEDI

**OGGETTO: DIFFIDA CONTRO L'ILLEGITTIMA UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE GUARITO DA SARS-CoV-2 IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA**

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che in numerose Istituzioni scolastiche il personale docente guarito da SARS-CoV-2 e in possesso della cosiddetta Certificazione Verde Rafforzata sia illegittimamente utilizzato in mansioni non rientranti nella funzione della propria Area contrattuale di appartenenza e per un orario superiore a quello previsto dal proprio contratto di lavoro, per altro ancor prima che si sia esaurita, o addirittura sia iniziata, la procedura prevista per l'accertamento dell'obbligo vaccinale, ex art. 4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44/2021.

Sottolineiamo che – come recentemente sostenuto anche dal Tribunale di Grosseto - l'unica norma da prendere come riferimento è il d.l. n. 52/2021 (convertito nella l. n. 87/2021) e le sue successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, di questo decreto legge la certificazione verde da guarigione *“ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione [...] ed è rilasciato, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”*.

Per di più, l'Allegato B al dPCM del 17 dicembre 2021, che apporta modifiche al dPCM del 17.6.2021 in ordine alle disposizioni attuative del d.l. n. 172/2021, ribadisce che la certificazione verde rafforzata ha validità di sei mesi dalla guarigione. Infatti si legge che: *“[...] In Italia tale Certificazione ha un periodo di validità pari al periodo compreso tra la data inizio validità e i 180 giorni successivi alla stessa. In caso di vaccinazione pregressa, la validità in Italia è pari a 270 giorni dalla data di inizio validità che corrisponde alla data di guarigione”*.

Inoltre, come riporta l'USR Veneto nelle proprie FAQ: *"Ai sensi della normativa attualmente in vigore, il personale scolastico dovrà assolvere all'obbligo vaccinale entro il termine di validità della certificazione verde e la procedura di sospensione può essere avviata solo in presenza di certificazione verde non valida.*

*Il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare il dipendente della normativa vigente e della tempistica di vaccinazione quando lo stesso rientra in servizio perché guarito (con certificato di guarigione) in relazione al momento in cui egli diviene vaccinabile, ovvero a partire dal centovesimo giorno successivo alla guarigione.*

*Tutto ciò premesso, il docente non vaccinato e guarito dal Covid 19 lavorerà fino alla scadenza della certificazione verde di cui è in possesso; entro i sei mesi di validità della stessa egli dovrà comunque adempiere all'obbligo vaccinale, attenendosi alle prescrizioni del proprio MMG curante."*

Non è chiaro in base a quale interpretazione delle norme abbiano agito alcuni dirigenti in indirizzo, ma queste disposizioni appaiono in contrasto con le norme citate. E la difformità di orientamenti in tutta Italia certifica in modo impietoso il caos permanente che caratterizza il comparto Istruzione da molti anni.

Perfino la Nota MI n. 461 del 1 aprile 2022 (per quanto non abbia alcuna validità giuridica) specifica che - secondo il d.l. n. 24/2022 - il personale docente con *"green pass rafforzato"* può svolgere attività a contatto con alunni: *"[...] è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l'obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione"*.

E così anche i dirigenti scolastici ossequiosi alle indicazioni del Ministero piuttosto che alle norme di legge, dovrebbero permettere al personale docente dotato di green pass rafforzato di svolgere l'attività didattica in presenza e a contatto con le classi.

Pertanto, per quanto suesposto, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene palesemente illegittima l'utilizzazione del personale docente in oggetto in mansioni non rientranti nella funzione dell'Area contrattuale di appartenenza e soprattutto per un orario superiore a quello previsto dal proprio contratto di lavoro e

### **DIFFIDA**

i dirigenti scolastici in indirizzo a non demansionare il personale docente provvisto di certificazione verde rafforzata consentendogli di riprendere immediatamente lo svolgimento dell'attività didattica con le classi assegnate e per l'orario previsto dal Piano delle attività in questo anno scolastico.

Riservandoci ogni azione a tutela dei diritti del personale in oggetto, anche riguardo all'illegittimo ampliamento dell'orario di lavoro, di cui si richiede fin d'ora la relativa e ulteriore retribuzione, e dichiarandoci disponibili per ogni ulteriore approfondimento della questione, porgiamo cordiali saluti

Roma, 6 maggio 2022

per i COBAS Scuola  
Anna Grazia Stammati  
Legale Rappresentante